



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7575 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Ori Daniela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Dani e Andrea Manzi, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo, situato in Roma, via F. Confalonieri
n. 5;

contro

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.), in persona
del Direttore in carica;
Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
in persona del Presidente p.t.;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono
legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

- quanto al ricorso introduttivo:

previa sospensione,

- del provvedimento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale prot. n. 0002447 del 9 aprile 2009, comunicato il 16 aprile 2009, recante la non ammissione della Dott.ssa Daniela Ori al Corso per il conseguimento dell'idoneità a Segretario Generale di Fascia A;
 - della nota a firma del Direttore Generale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 0038449 del 1° luglio 2010, pervenuta in data 7.7.2010;
 - della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione della Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 105/2010, assunta in data 13 luglio 2010 e comunicata alla ricorrente con raccomandata a.r. pervenuta il 30 luglio 2010, recante la cancellazione della Dott.ssa Ori dalla fascia professionale A e la contestuale iscrizione della stessa nella fascia professionale B;
 - di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, non cognito;
- per l'accertamento
del diritto della dott.ssa Daniela Ori ad essere ammessa al Corso di specializzazione di cui sopra e, per effetto dell'idoneità acquisita, a mantenere l'iscrizione nella fascia A;
nonché per la condanna
della Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al risarcimento del danno subito dalla ricorrente;
- quanto ai motivi aggiunti, "a valere anche quale ricorso autonomo":
 - della nota raccomandata a.r. prot. n. 0009138 del 6 ottobre 2010, pervenuta in data 12 ottobre 2010, con cui il Dirigente del Dipartimento Attività Didattica della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ha comunicato alla dott.ssa Ori la non ammissione della stessa al Corso di idoneità a Segretario

Generale ex art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 – Se.F.A. 2010, per asserita carenza dei requisiti prescritti;

- della presupposta decisione del Direttore della Scuola n. 176 del 30 settembre 2010, non conosciuta dalla ricorrente;

- della presupposta nota prot. n. 59513(P) del 20 settembre 2009, trasmessa dal Settore 1, Albo Centrale – Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, non conosciuta alla ricorrente;

per l’accertamento

del diritto della dott.ssa Daniela Ori ad essere ammessa al corso di specializzazione di cui sopra;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno subito;

Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale SSPAL, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9 agosto 2010 e depositato il successivo 26 agosto 2010, proposto “in riassunzione, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 59 della L. n. 69/2009", la ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 9 aprile 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale non l'ha ammessa al corso per il conseguimento dell'idoneità a Segretario Generale di Fascia A, la nota con cui, il successivo 30 luglio 2010, è stata negata l'applicazione dell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115 del 2005 e la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione della Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciale con cui la predetta è stata cancellata dalla già citata fascia A, chiedendone l'annullamento.

In particolare, la ricorrente premette che:

- avverso il provvedimento di non ammissione al su detto corso aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale Civile di Ferrara, ottenendo l'accoglimento – inaudita altera parte - della domanda cautelare in virtù del riconoscimento, tra l'altro, di due anni di effettivo servizio in un Comune con oltre 10.000 abitanti (nella specie, Copparo, prov. FE);
- in virtù di tale provvedimento, partecipava al corso di specializzazione per il conseguimento dell'iscrizione nella fascia A;
- con ordinanza del 22 marzo 2010, il Tribunale Civile di Ferrara declinava, però, la propria giurisdizione, affermando che "la controversia attiene ad una questione attratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo";
- avverso tale ordinanza proponeva reclamo, il quale veniva respinto con ordinanza del 14 luglio 2010;
- per tale motivo si trova ora a proporre ricorso per riassunzione, esteso – rientrando nei termini decadenziali di legge – anche alla nota con cui è stata cancellata dalla Fascia Professionale A ed alla ulteriore nota afferente l'applicazione dell'art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005.

Ciò premesso, la ricorrente espone quanto segue:

- al momento della presentazione della domanda di ammissione al corso Se.F.A. VII (edizione 2009), risalente al marzo 2009, era segretario comunale di Fascia B, regolarmente iscritta all'albo;
- vantava, tra l'altro, un'anzianità di servizio – quale segretario comunale di Fascia B – di 2 anni, 9 mesi e 27 giorni, corrispondente al periodo 20 settembre 2000-17 luglio 2003, nel corso del quale aveva svolto le funzioni di segretario comunale presso il Comune di Copparo (FE), così come, tra l'altro, accertato dal Tribunale di Ferrara con sentenza del giudice del lavoro n. 189 del 2004, passata in giudicato;
- nonostante i predetti requisiti, l'Amministrazione rigettava detta domanda con nota del 9 aprile 2009, in quanto rilevava che “alla data di scadenza del bando di selezione risulta iscritta all'albo, ma non è attualmente un Segretario Comunale in quanto non ha ancora assunto servizio, in qualità di titolare, presso una sede di segreteria”;
- proponeva azione ex art. 700 c.p.c. e, in virtù di un provvedimento adottato inaudita altera parte, partecipava al Corso di specializzazione, poi conclusosi nell'ottobre 2009, conseguendo l'idoneità a Segretario Generale, come da deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 8/2010 del 22 gennaio 2010, di approvazione dell'elenco degli idonei;
- ciò detto, veniva iscritta nella fascia A “senza riserva alcuna”;
- il ricorso ex art. 700 c.p.c. – in ultimo – veniva respinto per difetto di giurisdizione del giudice adito;
- ricevuta comunicazione da parte dell'Agenzia dell'intendimento di procedere alla sua cancellazione dalla Fascia A, si opponeva, chiedendo, tra l'altro, l'applicazione della prescrizione dell'art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115 del 2005;
- con nota dell'1 luglio 2010 l'Agenzia negava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del citato art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005;

- il successivo 13 luglio 2010 il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia deliberava la sua cancellazione dall'albo e la sua reinscrizione nella Fascia B.

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SE.F.A.2009. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL D.P.R. N. 465/1997. VIOLAZIONE DELL'ART. 31 DEL VIGENTE CCNL DEI SEGRETARI. MOTIVAZIONE ERRONEA E PRETESTUOSA. ILLOGICITA' MANIFESTA. L'esclusione dal Corso di Specializzazione si fonda su una motivazione – “lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale” o, meglio, il contestuale svolgimento di quest'ultime – che l'Avviso di cui sopra non contempla. Ciò detto, la ricorrente – al momento della domanda – era in possesso dei requisiti prescritti, atteso che era iscritta all'Albo dei Segretari di Fascia B ed aveva maturato un'anzianità di servizio pari a 2 anni, 9 mesi e 27 giorni (dal 20 settembre 2000 al 17 luglio 2003 nel Comune di Copparo). Ciò è stato accertato dal Tribunale di Ferrara nella sentenza n. 189/2004. Quanto asserito è, tra l'altro, in linea con l'art. 31, comma 1, lett. C, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e trova riscontro nel provvedimento del Tribunale di Ferrara emesso ex art. 700 c.p.c..

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 BIS, DEL D.L. N. 115/2005. MOTIVAZIONE ERRONEA, INCONFERENTE, OLTRE CHE CONTRADDITTORIA. FALSO SUPPORTO DI FATTO E DI DIRITTO. INCOMPETENZA ASSOLUTA, attesi l'idoneità maturata dalla ricorrente a seguito della partecipazione al corso, a cui la predetta era stata ammessa in virtù del provvedimento ex art. 700 c.p.c., nonché il rilievo che l'idoneità di quest'ultima era stata approvata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione (sicchè quest'ultimo e

non il Direttore Generale aveva competenza a pronunciarsi sull'applicabilità o meno del citato art. 4);

3. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 BIS, DEL D.L. N. 115/2005. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE O, COMUNQUE, MOTIVAZIONE ERRONEA ED INCONFERENTE. La delibera n. 105 del 2010 del Consiglio Nazionale di Amministrazione è illegittima perché la ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione, aveva conseguito l'abilitazione alla fascia A e, dunque, non poteva essere retrocessa alla fascia B ed in quanto è priva di motivazione, invece necessaria in ragione del potere discrezionale del Consiglio Nazionale di Amministrazione di consolidare gli effetti dell'idoneità conseguita.

In ultimo, la ricorrente formula istanza di rimessione della questione di giurisdizione alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Con atto depositato in data 15 settembre 2010 si sono costituiti il Ministero dell'Interno, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale SSPAL, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i quali – in medesima data ed in data 21 settembre 2010 – hanno prodotto documenti, tra cui due note rispettivamente in data 24 agosto 2010 e 16 settembre 2010, il cui contenuto può essere così sintetizzato: - la ricorrente è stata iscritta all'albo in fascia B “a seguito della sentenza n. 189 del 2004 del Tribunale di Ferrara”; - in esito alla transazione intervenuta tra l'Agenzia e la ricorrente, tale iscrizione veniva confermata; - pur essendo iscritta all'Albo, la ricorrente “non aveva ancora preso servizio presso alcuna sede di segreteria né, conseguentemente, aveva sottoscritto alcun contratto di lavoro con l'Agenzia quale segretario comunale titolare”; - solo a decorrere dall'1 settembre 2009, in virtù della sottoscrizione con l'Agenzia di un contratto, la ricorrente acquisiva, contestualmente alla titolarità, lo status di

segretario comunale; - atteso che gli atti impugnati sono meramente applicativi dei criteri fissati nel bando, il quale non è stato impugnato, il ricorso è inammissibile; - il ricorso è, comunque, infondato, tenuto conto che, ai sensi di legge, “per ottenere la titolarità della qualifica di segretario comunale occorre aver assunto effettivo servizio in qualità di titolare presso una sede comunale ed aver sottoscritto il relativo contratto di lavoro” con l’Agenzia; - ciò detto, alla data di indizione del corso 2009 la ricorrente era equiparabile a quella di un idoneo vincitore di concorso semplicemente iscritto all’albo “ma non ancora un Segretario” (cfr. anche art. 15 CCNL di categoria del 2001, nota n. 45 del 2005 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia, parere del C.d.S. n. 604 del 2006); - nel ricorso ex art. 700 c.p.c., la ricorrente non ha, del resto, menzionato alcuna titolarità di sede bensì ha palesato il proprio status di mera iscritta all’albo, cui non è seguita la successiva fase di accesso alla carriera; - la controversia de qua appartiene al giudice amministrativo; - in relazione alla nomina del Comune di Copparo ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Lazio con sentenza n. 1472 del 25 febbraio 2003, affermando che “l’incarico affidato alla dott.ssa Ori non poteva protrarsi oltre i 120 giorni previsti dalla legge per la reggenza delle sedi vacanti e che, pertanto, il decreto prefettizio di incarico, quale reggente, era da considerarsi inefficace”; - alla luce di ciò, appare evidente che il periodo vantato dalla ricorrente non può “in alcun modo essere ritenuto valido ai fini del computo del periodo richiesto per l’ammissione al corso Se.F.A.”.

In data 22 settembre 2010 la ricorrente ha prodotto documenti.

Con ordinanza n. 4142 del 22 settembre 2010 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Il successivo 23 novembre 2010 la ricorrente ha depositato copia del “ricorso preventivo di giurisdizione promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione”.

2. Sempre in data 23 novembre 2010 la ricorrente ha prodotto “ricorso per motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo”, notificato in data 18 novembre 2010, proposto per l’annullamento della “nota raccomandata a.r. prot. n. 0009138 del 6 ottobre 2010 con cui il Dirigente del Dipartimento Attività Didattica della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale” le ha comunicato “la non ammissione della stessa al Corso di idoneità a Segretario generale ex art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 – Se.F.A. 2010” per carenza dei requisiti prescritti (in particolare, per carenza del periodo di due anni di servizio in comuni di classe 2° o superiore), e degli atti presupposti.

Ai fini dell’annullamento formula i seguenti motivi di diritto:

1. NULLITA’ DELLA NON AMMISSIONE IMPUGNATA PER VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/90 E SUCC.MOD.. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO. PRETESTUOSITA’ ED INCONFERENZA DELLA MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. Il provvedimento impugnato è nullo per elusione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 189 del 2004, la quale ha, tra l’altro, riconosciuto il diritto della ricorrente “ad essere nominata ed assegnata quale segretario comunale del Comune di Copparo”, determinando la conseguenza che la “dott.ssa Ori vanta .. un’anzianità di servizio superiore a quella minima di due anni prescritta dall’avviso di selezione”. Il comportamento dell’Amministrazione è pretestuoso, atteso che – a fronte di domande identiche di ammissione al corso 2009 e a quello 2010 – sono stati opposti provvedimenti di esclusione differentemente motivati.

In data 9 giugno 2011 la ricorrente ha prodotto – per estratto – copia dell’ordinanza con cui la Corte di Cassazione – Sez. Unite Civili ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il successivo 24 novembre 2011 il Ministero dell'Interno ha depositato documenti, tra cui una nota del 27 gennaio 2011, riportante argomentazioni atte a confutare i motivi di cui sopra.

A seguito del deposito di documenti in data 9 dicembre 2011, la ricorrente ha prodotto una memoria il successivo 19 dicembre 2011, con cui si è – in particolare – soffermata sui contenuti delle sentenze del TAR Lazio n. 1472 del 2003 e del Tribunale di Ferrara n. 189 del 2004.

3. All'udienza pubblica del 19 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter soprassedere sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, basata sulla mancata immediata impugnativa del bando, atteso che il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 9 aprile 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale non l'ha ammessa al corso per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale ex art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465 del 1997, con la seguente motivazione: “alla data di scadenza del bando di selezione risulta iscritta all'albo, ma non è attualmente un segretario comunale in quanto non ha ancora assunto servizio, in qualità di titolare, presso una sede di segreteria”.

Ai fini dell'annullamento la ricorrente denuncia violazione di legge (in particolare, artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 4, comma 2 bis, D.L. 115/2005, art. 3 legge n. 241 del 1990) ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Le censure sollevate sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

2.1. La controversia in esame pone – primariamente – la necessità di definire la sussistenza o meno, in capo alla ricorrente, del requisito – espressamente prescritto

dall'Avviso di selezione, in linea con l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 (cfr. all. n. 5 alla nota del 20 agosto 2010, prodotta agli atti) – del “possesso di due anni di servizio in comuni di classe 2[^] o superiore, comunque prestato, comprese reggenze e/o supplenze ...”, posto che:

- la ricorrente afferma di essere in possesso del requisito de quo, adducendo di aver prestato servizio, quale Segretario Comunale di Fascia B, per anni 2, mesi 9 e giorni 27, corrispondente al periodo dal 20/09/2000 al 17/07/2003, presso il Comune di Copparo, come, tra l'altro, accertato dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 189 del 2004;

- l'Amministrazione sostiene che, in tale periodo, la ricorrente era soltanto una dipendente del Comune di Copparo “alla quale erano state attribuite le funzioni di vice segretario comunale” e che alcun valore può essere riconosciuto all'atto in data 13 settembre 2000 – con il quale il Sindaco del predetto Comune ha nominato la ricorrente “segretario comunale titolare” – perché nullo o, comunque, inesistente, attesa l'impossibilità per incarichi di reggenza di protrarsi oltre i 120 gg. previsti dalla legge e la mancanza dei requisiti in capo alla ricorrente.

Ciò detto, evidente è la necessità di definire in base a quali circostanze – fattuali ma anche giuridiche - risulti legittimo riconoscere l'“assunzione del servizio” da parte di un iscritto all'albo dei segretari comunali e provinciali e, conseguentemente, il possesso dei requisiti di due anni di servizio in capo al medesimo soggetto ed, in particolare, la necessità di chiarire se tale requisito può essere o meno riconosciuto in capo alla ricorrente.

2.2. Ai fini del decidere, appare opportuno richiamare la normativa che disciplina la materia e precisamente il D.Lgs. n. 267 del 2000, il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e

provinciali siglato il 16 maggio 2001, i quali – per quanto di rilevanza in questa sede – prevedono che:

- “il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’art. 102 e iscritto all’albo di cui all’art. 98” (art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000);
- “l’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno” (art. 98, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000);
- “al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia” (art. 98, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000);
- il consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali dispone l’iscrizione nell’albo, nella prima fascia professionale, degli idonei ai concorsi all’uopo espletati (art. 12 D.P.R. n. 465 del 1997);
- i segretari comunali e provinciali risultano iscritti in specifiche fasce professionali (art. 12 D.P.R. n. 465 del 1997);
- “il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98” (art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000; art. 15 del D.P.R. n. 465 del 1997);
- “la nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato” (art. 99, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000; art. 15 D.P.R. n. 465 del 1997);

- “l’avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L’Agenzia fornisce, a richiesta i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall’accettazione” (art. 15, comma 4, D.P.R. n. 465 del 1997);
- “1. la nomina a segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del DPR n. 465/1997. 2. A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione regionale dell’Agenzia competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l’elenco dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula” (art. 17 CCNL);
- “il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro con l’Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a segretario generale” (art. 15 CCNL);
- l’eventuale “mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall’albo” (art. 13 del D.P.R. n. 465 del 1997; art. 17 CCNL).

Come già si evince da quanto riportato:

- risultava istituita un’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, “avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno” (art. 102 D.Lgs. n. 267 del 2000; art. 1 del D.P.R. n. 465 del 1997), poi venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- in linea con le previsioni dell’art. 12 del D.P.R. n. 465 del 1997, il contratto collettivo nazionale del 2001 ha previsto tre fasce professionali per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali e precisamente la fascia C, attinente ai

segretari idonei alla titolarità di comuni fino a 3.000 abitanti, i quali abbiano superato il concorso ed il corso previsti per l'accesso in carriera (art. 13 D.P.R. n. 465 del 2001), la fascia B, in cui sono inseriti i segretari risultati idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 467 del 1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, e, infine, la fascia A, ricomprensente i segretari idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, alla titolarità di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, nonché di comuni capoluogo di provincia e di province, con la precisazione che per l'ammissione ai corsi di specializzazione è richiesta una specifica anzianità di servizio pari ad almeno due anni nella fascia C o, in relazione al corso previsto per la fascia A, "in comuni di classe II o superiore" (cfr., tra l'altro, accordo sottoscritto il 13 gennaio 2009 e, in precedenza, art. 31 CCNL).

2.3. Tutto ciò premesso, appare evidente che la nomina del segretario comunale costituisce il risultato di un iter complesso, il quale – all'epoca della vicenda della ricorrente - vedeva primariamente coinvolti l'Agenzia sopra indicata ed il Sindaco. A seguito delle riforme varate sul finire degli anni novanta del secolo scorso (cc.dd. "riforme Bassanini"), i segretari comunale e provinciali sono, infatti, divenuti dipendenti dell'Agenzia (cfr. art. 97, comma 1, del TUEL, già richiamato) ma si tratta comunque di funzionari che intrattengono un rapporto funzionale di servizio con gli enti locali di assegnazione.

Come osservato dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 31 luglio 2006, n. 4694), sussiste "embricazione" tra due rapporti, da identificare con quello di impiego e quello di servizio, la quale chiaramente rivela che l'atto di assegnazione dell'Agenzia costituisce uno snodo fondamentale del procedimento di nomina.

La procedura – così come desumibile dalle previsioni di cui sopra ma anche dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999 – risulta, infatti, così articolata:

- avvio del procedimento di nomina da parte del Sindaco (o dal Presidente della Provincia) tramite richiesta all’Agenzia di pubblicare avviso di ricerca di un segretario per l’ente;
- pubblicazione dell’avviso di vacanza sul sito internet dell’Agenzia;
- individuazione da parte dell’amministrazione richiedente del nominativo del segretario da nominare e conseguente richiesta di assegnazione indirizzata all’Agenzia;
- assegnazione da parte dell’Agenzia, una volta accertato il possesso, in capo al segretario individuato, dei requisiti prescritti per l’assunzione dell’incarico;
- adozione da parte del Sindaco (o del Presidente della Provincia) del provvedimento di nomina del segretario assegnato;
- accettazione da parte del nominato ed assunzione in servizio dello stesso.

Ciò detto, è inequivocabile che il Sindaco (o il Presidente della Provincia) può provvedere alla nomina “solo in presenza e dopo l’intervenuta assegnazione, da parte dell’Ages, del Segretario in precedenza individuato; ove manchi l’assegnazione, non può farsi luogo ad alcuna nomina e quella eventualmente disposta deve stimarsi tamquam non esset per carenza del suo unico ed indefettibile presupposto. Detto altrimenti, la nomina del Segretario procede dal perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, di cui l’assegnazione da parte dell’Agenzia è un elemento essenziale e costitutivo: non è pensabile, infatti, alla luce dei principi generali, che un ente pubblico (nello specifico, la Provincia o il Comune) possa avvalersi di un impiegato appartenente al ruolo di una differente amministrazione, senza aver preventivamente raggiunto con quest’ultima una specifica intesa (il termine, qui ovviamente utilizzato in senso

atecnico, allude alla convergenza oggettiva che deve necessariamente realizzarsi, in sede procedimentale, tra le richieste formulate dall'ente locale e l'esito delle verifiche delegate istituzionalmente all'Agenzia)" (cfr. C.d.S., dec.citata).

Stante quanto precisato, il Collegio ritiene di poter affermare che – in carenza del rispetto della procedura di cui sopra ed, in particolare, dell'espletamento da parte dell'Agenzia dell'attività alla stessa spettante – alcun valido rapporto di servizio potrà mai instaurarsi tra il Sindaco ed il Segretario Comunale e, dunque, non potrà utilmente maturare e, conseguentemente, essere ravvisato il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al corso di specializzazione interno per il conseguimento dell'idoneità a segretario di fascia più alta.

2.4. Procedendo in aderenza a quanto rilevato, non permane che accertare – in relazione al caso in esame – l'effettivo rispetto della procedura di cui sopra.

Prescindendo dalla circostanza che – nonostante i principi che presidiano l'onere della prova - la ricorrente si astiene del tutto dal produrre documenti utili, di carattere procedimentale, atti a comprovare il corretto esaurimento della procedura in questione, il Collegio ritiene che, a tale fine, svolga un ruolo dirimente la sentenza del TAR Lazio n. 1472 del 2003.

Tale decisione, infatti, rivela che:

- con provvedimento n. 15670 del 5 settembre 2000 l'Agenzia aveva nominato il sig. Francesco Carangelo "Segretario generale in disponibilità", reggente della Segreteria generale di Copparo, dal 6 settembre 2000 fino alla conclusione della procedura di nomina del nuovo titolare della sede di segreteria, con contestuale invito al Sindaco del citato Comune ad adottare i provvedimenti necessari per procedere a quest'ultima;
- tale nomina veniva, poi, confermata con provvedimento n. 1887 del 27 ottobre 2000;

- con decreto n. 53 del 13 settembre 2000 il Sindaco del Comune di Copparo aveva nominato la ricorrente “Segretario Generale del Comune di Copparo”;
- i provvedimenti dell’Agenzia di cui sopra, oggetto di impugnativa per iniziativa del Comune di Copparo, sono stati riconosciuti legittimamente adottati sulla base di rilievi che dimostrano inequivocabilmente l’inosservanza da parte del predetto Comune delle prescrizioni di legge in materia di nomina del segretario generale e, dunque, l’impossibilità di riscontrare un rapporto di servizio tra il Comune e la dott.ssa Ori correttamente instaurato.

In particolare, il Tribunale ha avuto modo di osservare che: - l’art. 15 del D.P.R. n. 465 del 1997 esige che si proceda, con carattere di doverosità ed obbligatorietà, alla copertura delle sedi vacanti di segreteria “attraverso la nomina di un segretario titolare”; - “nelle more, la reggenza della sede di segreteria” può “essere legittimamente affidata al vice segretario solo fino al compimento del previsto arco temporale” – ossia, 120 gg. dall’inizio della vacanza – “dovendosi in caso di mancata nomina del titolare della sede di segreteria, oltre tale periodo, conferire il relativo incarico di reggenza ad un segretario collocato in disponibilità inviato dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.p.r. n. 465 medesimo”; - nel caso in trattazione, la procedura di cui all’art. 15 non è stata avviata; - la dott.ssa Ori non aveva, dunque, legittimazione ad esercitare le funzioni di segretario titolare, essendo già ampiamente maturato il termine prescritto al comma 3 dello stesso art. 15; - il decreto prefettizio del 31 dicembre 2006 di affidamento dell’incarico della reggenza alla dott.ssa Ori non può, poi, costituire titolo di legittimazione per l’esercizio a tempo indeterminato da parte dell’allora vice segretario del Comune (dott. Ori) delle funzioni di segretario generale perché incompatibile con la normativa sopravvenuta (la quale impone l’obbligo della copertura della sede di segreteria con un segretario titolare) nonché per la circostanza che – a seguito della deliberazione n. 14/4 del 2 luglio 1998 – la dott.ssa Ori “aveva perduto il

precedente status di impiegata comunale a seguito del nuovo rapporto di pubblico impiego instaurato con l’Agenzia”.

In definitiva, il TAR:

- ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Copparo, affermando la legittimità del provvedimento di nomina di un segretario generale reggente della Segreteria Generale di Copparo da parte dell’Agenzia in ragione del rilievo che il regime ordinario è costituito dalla nomina del segretario comunale nel rispetto della procedura di cui sopra, mentre la reggenza della sede vacante di segreteria da parte del vicesegretario del Comune – nel caso di specie, la dott.ssa Ori - rappresenta un’ipotesi eccezionale, destinata a cessare – in quanto tale – allo scadere dei precisi limiti temporali normativamente stabiliti (art. 15, comma 3, già citato);

- ha, invece, dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Agenzia avverso il decreto di nomina della dott.ssa Ori per carenza dell’interesse di natura processuale. Più in particolare, il Tribunale ha osservato che – tenuto conto delle varie fasi in cui si articola la procedura di nomina, di cui è stata già data in precedenza evidenza - “allorché il Sindaco adotti l’atto di nomina del Segretario senza la previa assegnazione dell’Agenzia, quest’ultima non perde il potere di adottare ... un formale provvedimento di non assegnazione ovvero di rifiutare l’assegnazione dell’iscritto al proprio albo alla sede presso cui è stato nominato” (provvedimenti, tra l’altro, adottati dall’Agenzia – cfr. sentenza del Tribunale di Ferrara n. 189 del 2004).

In conclusione, appare evidente che:

- anche nell’ipotesi in cui si ritenesse di dover considerare esclusivamente le statuizioni della sopra richiamata sentenza idonee ad assumere valore di giudicato, la ricorrente non può affatto vantare l’anzianità di servizio, corrispondente al periodo 20 settembre 2000/17 luglio 2003, indicata nella domanda dalla medesima presentata per l’ammissione al corso per l’idoneità a Segretario Generale: tenuto

conto della mancata attuazione della procedura di nomina e della temporaneità che caratterizza il conferimento delle funzioni di segretario reggente, non sussistono le condizioni per affermare che la ricorrente fosse validamente in possesso “di due anni di servizio in comuni di classe 2[^] o superiore, comunque prestato”, così come richiesto dall’avviso pubblico della S.S.P.A.L. prodotto agli atti;

- non essendo la ricorrente in condizione di poter vantare esperienze di servizio differenti, l’Amministrazione ha, pertanto, correttamente proceduto a non ammettere la predetta al corso in questione in quanto “alla data di scadenza del bando di selezione risulta iscritta all’albo, ma non è attualmente un segretario comunale in quanto non ha ancora assunto servizio, in qualità di titolare, presso una sede di segreteria”.

In senso contrario – del resto – non può essere invocata la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 189 del 2004, emessa in esito alla riunione di tre differenti cause, atteso che:

- anche il giudice ordinario afferma che la dott.ssa Ori “ha ... dedotto di aver continuato ad operare sempre e soltanto nelle sue funzioni di Vice segretario di ruolo e di reggente incaricata dal Prefetto di Ferrara” (pag. 17);

- si dà continuamente atto del persistere dell’inerzia del Sindaco nell’attivazione della procedura di nomina del Segretario e proprio tale inerzia ha poi comportato l’adozione di un provvedimento di rimozione di quest’ultimo da parte del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 2004;

- viene in discussione il diritto della ricorrente alla titolarità di una sede come quella di Copparo. La questione è risolta positivamente, in ragione della verifica dei requisiti prescritti (in particolare, disamina delle fasce e dell’entità demografica del Comune), mentre viene escluso il diritto al collocamento nella “superiore fascia A” sulla base del rilievo che “non bisogna confondere le mansioni di fatto (svolte a titolo di reggenza) dal possesso della qualifica”, sicché “al fine della valutazione

della anzianità di servizio nella qualifica, non può costituire equipollente la reggenza svolta dal vice-segretario senza il possesso della relativa qualifica (di segretario)”, con l’ulteriore precisazione che “essendo mutata la disciplina del rapporto del lavoro pubblico ed in particolare quello dei segretari comunali ... è impropria la valorizzazione della c.d. professionalità di fatto”;

- viene richiamato il provvedimento del 2000, reso in sede cautelare, in accoglimento di un ricorso d’urgenza presentato dalla dott.ssa Ori, in cui si precisa che la delibera del Comune di Copparo del 13 settembre 2000 “con cui il Sindaco del Comune medesimo ha nominato la dott.ssa Ori Segretario Generale, non è stata seguita dall’accettazione della dott.ssa Ori né da alcun atto formale di incardinamento, rimanendo in tal modo atto proprio del Sindaco, rilevante eventualmente nei rapporti Sindaco-Agenzia Autonoma, ma non in quelli tra l’Agenzia Autonoma e la dott.ssa Ori”;

- attesta che la dott.ssa Ori “non ha mai svolto funzioni e mansioni di segretario titolare nel Comune di Copparo”.

In sintesi, per quanto di rilevanza in questa sede, il giudice ordinario,:

- prende in considerazione essenzialmente la fascia di iscrizione all’albo ed il connesso diritto della ricorrente ad “essere assegnata quale segretario comunale del Comune di Copparo”;

- dà espressamente atto del mancato perfezionamento dell’iter procedimentale, prescritto dall’art. 15 del D.P.R. n. 465 del 1997, per la nomina a Segretario;

- rileva una mera posizione di reggenza;

- qualifica e, dunque, valuta tale posizione come una mera situazione di fatto e – probabilmente per tale motivo – trascura del tutto la prescrizione del citato art. 15, comma 2, afferente i termini – ritenuti di carattere perentorio - di 60 e 120 giorni per la nomina del segretario;

- in ogni caso, esclude rilevanza alla delibera del Comune di Copparo del 13 settembre 2000 nei rapporti tra l’Agenzia e la ricorrente.

Tutto ciò premesso, è doveroso pervenire alla conclusione che correttamente l’Agenzia non ha ammesso la ricorrente al corso per non aver “ancora assunto servizio, in qualità di titolare, presso una sede di segreteria”.

3. Con gli ulteriori motivi formulati ai punti nn. 2 e 3, la ricorrente incentra le proprie censure sulla nota del Direttore Generale dell’Agenzia in data 1 luglio 2010 e sulla delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 105 del 2010, denunciando violazione di legge (in particolare, art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115 del 2005), carenza di motivazione ed incompetenza assoluta.

In particolare, sostiene che:

- in virtù del provvedimento emesso dal giudice ordinario in data 13 maggio 2009, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., è stata ammessa al corso di specializzazione, conseguendo l’idoneità;

- è stata, dunque, iscritta nella fascia A;

- l’idoneità “maturata a seguito del corso vale ex se a superare il provvedimento di non ammissione”, per il consolidamento degli effetti statuito dall’invocato art. 4, comma 2 bis;

- il rifiuto dell’applicazione dell’art. 4 di cui trattasi competeva al Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia e non al Direttore Generale, il quale ha – invece – sottoscritto la nota dell’1 luglio 2010;

- la retrocessione così realizzata non costituisce un atto dovuto ma discrezionale e, dunque, richiedeva una congrua motivazione.

Tali censure non sono meritevoli di condivisione.

3.1. Al riguardo, appare opportuno ricordare che l’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115 del 2005 prescrive che:

“Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Come si trae dal tenore della previsione normativa ma anche ripetutamente affermato in giurisprudenza:

- si tratta di una sorta di sanatoria legale che – in quanto atta a rendere irreversibili gli effetti del superamento delle prove previste – si presta, tra l’altro, a determinare una sopravvenuta carenza di interesse nei riguardi delle impugnative proposte avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura selettiva, posti in contestazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 febbraio 2011, n. 755; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 18 novembre 2010, n. 6071);
- tale sanatoria presuppone che il candidato sia “in possesso dei titoli per partecipare al concorso”;
- si deve essere in presenza di ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione, il cui esercizio – o l’accesso alla quale – risultino regolamentati dall’ordinamento interno ma non riservati ad un numero chiuso di professionisti. In altri termini, la previsione de qua è da reputarsi inapplicabile alle procedure selettive finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, facendo espresso riferimento all’“abilitazione professionali” o al “titolo”, ossia è da reputarsi inapplicabile – in generale – alle selezioni di stampo concorsuali (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002; C.d.S., Sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4771; TAR Veneto, già citata; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 settembre 2010, n. 32208);

- affinché si verifichino gli effetti della stabilizzazione “sostanziale” in esame, l’esito favorevole delle rinnovate prove deve essere sorretto da un unico provvedimento giudiziale, la cui validità ed efficacia siano perdurate per tutta la durata della procedura o, comunque, non siano venute meno in esito ad una nuova pronuncia giudiziale (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; C.d.S., Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3389).

Ciò detto, appare evidente che tale previsione non può trovare applicazione nel caso in esame, atteso che:

- la Corte di Cassazione a Sezioni Unite - proprio con l’ordinanza di definizione del regolamento preventivo di giurisdizione sollecitato dalla ricorrente (la n. 12543 del 9 giugno 2011) – ha affermato che la procedura prescritta per il passaggio alla fascia superiore dei segretari iscritti a quella inferiore rientra nel novero delle procedure concorsuali di assunzione, da identificare anche con “i concorsi destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate”;

- la ricorrente non risulta, comunque, in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al corso (in particolare, non risulta in possesso “di due anni di servizio in comuni di classe 2[^] o superiore, comunque, prestato, comprese reggenze e/o supplenze”);

- il decreto istitutivo della cautela, emesso in data 14 maggio 2009, è stato formalmente revocato con provvedimento in data 22 marzo 2010.

In definitiva, non è riscontrabile alcuna violazione dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115 del 2005.

3.2. Per quanto attiene all’incompetenza denunciata in relazione alla nota dell’1 luglio 2010 del Direttore Generale dell’Agenzia, è da rilevare, poi, l’insussistenza del su indicato vizio, atteso che si tratta di una nota strettamente inerente all’interpretazione del citato art. 4 di cui sopra e non di una decisione che, invece,

investe la cancellazione o meno dalla fascia professionale A, comunque deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 luglio 2010 (rectius: deliberazione n. 105/2010).

3.3. In ragione di quanto già osservato, vengono meno anche i presupposti sui quali la ricorrente poggia il vizio di difetto di motivazione: preso atto che l'art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115 del 2005 non è applicabile all'ipotesi in esame, alcun potere discrezionale può essere riconosciuto, "proprio in forza della cit. prescrizione, al Consiglio Nazionale di Amministrazione" di "consolidare gli effetti della conseguita idoneità".

Ciò detto, si perviene alla conclusione che il Consiglio Nazionale in parola ha correttamente affermato che "la cancellazione della dott.ssa Daniela Ori dalla fascia professionale A, con la sua contestuale reinscrizione nella fascia professionale B con idoneità a ricoprire sedi di classe II, rappresenta, a seguito dei provvedimenti giurisdizionale" intervenuti "un atto dovuto".

4. Ciò detto, permangono da valutare i motivi aggiunti, aventi ad oggetto la nota del 6 ottobre 2010, con cui il Dirigente del Dipartimento Attività didattica della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ha comunicato alla ricorrente la non ammissione al corso di idoneità a segretario generale ex art. 14, comma 2, D.P.R. n. 465 del 1997 in quanto "vanta, tra quelli previsti nel bando di selezione, servizi per un periodo inferiore a due anni".

Nonostante tali motivi riguardino un provvedimento afferente ad una vicenda che si profila autonoma rispetto a quella precedente, atteso che riguarda l'ammissione della ricorrente ad un nuovo differente corso di specializzazione, il Collegio – verificato che detti motivi riportano uno specifico mandato al difensore e risultano ritualmente notificati - ritiene comunque di procedere alla trattazione degli stessi, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'istituto dei motivi aggiunti risponde ad esigenze di concentrazione e di semplificazione

processuale coerenti con la moderna fisionomia del processo amministrativo, il quale si pone come uno strumento ormai diretto a verificare nella sua interezza il rapporto intercorrente fra l'Amministrazione ed il privato, con la conseguenza che il rapporto di connessione tra provvedimenti – ora contemplato all'art. 43 c.pr.amm. – deve essere inteso in senso conforme alla funzione attribuita all'istituto, ossia quale attitudine dei diversi provvedimenti ad incidere su una medesima situazione di fatto (cfr., tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 2 febbraio 2009, n. 227).

Ciò premesso, tali motivi sono infondati per le seguenti ragioni:

- tenuto conto di quanto già ampiamente esposto in precedenza in ordine ai contenuti della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 189 del 2004, non sussistono le condizioni per riscontrare una violazione del giudicato. Infatti, si è già rilevato – in sintesi – che tale decisione non riconosce affatto che, in relazione al periodo dal 20 settembre 2000 al 17 luglio 2003, la ricorrente avesse assunto la titolarità dello status di segretario comunale, in ossequio a quanto previsto dalle prescrizioni di legge o, comunque, uno status utile per l'individuazione dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al corso di specializzazione;
- in ogni caso, non è possibile trascurare quanto affermato nella decisione del TAR Lazio n. 1472 del 2003, la quale ha riconosciuto la piena legittimità del provvedimento di nomina da parte dell'Agenzia di un segretario reggente della Segreteria Generale del Comune di Copparo proprio in ragione della cessazione dell'incarico di reggenza conferito alla ricorrente sulla base di una pluralità di considerazioni (in particolare, temporaneità delle funzioni di reggenza della sede di segreteria affidate al vice segretario; impossibilità del decreto prefettizio di conferimento alla dott.ssa Ori delle funzioni di segretario reggente di costituire titolo di legittimazione per l'esercizio a tempo indeterminato; venir meno dello status di impiegata comunale della dott.ssa Ori a seguito dell'iscrizione all'albo

“con la conseguenza che non può ragionevolmente ammettersi ... la perdurante efficacia del conferimento di funzioni di reggenza ad un soggetto in possesso di uno status giuridico diverso da quello che aveva a suo tempo consentito siffatto conferimento di funzioni”);

- la differente motivazione che caratterizza il provvedimento del 6 ottobre 2010 rispetto a quello in precedenza adottato, oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo, ben si spiega con il mutamento della situazione della ricorrente, ossia con la circostanza che la stessa, in data 28 settembre 2009, aveva sottoscritto con l’Agenzia un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetti a decorrere dall’1 settembre 2009, e, dunque, acquisito da tale data la titolarità dello status di segretario comunale.

In definitiva, i motivi aggiunti in esame devono essere respinti.

5. Tenuto conto dell’accertata legittimità dei provvedimenti impugnati, la richiesta di risarcimento dei danni – formulata, tra l’altro, in termini particolarmente generici – non può trovare positivo riscontro.

6. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

In ragione della complessità che connota la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7575/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)